



*Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica  
Sezione di Milano*



## **Decreto n 39/2016**

### **II DIRETTORE**

- VISTO il Decreto legislativo 4 giugno 2003 n. 138, che dispone il riordino dell'INAF pubblicato nella G.U. del 19 giugno 2003, n. 140;
- VISTO il Decreto legislativo 31 dicembre 2009, 213 di riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione integrato, n. 14 del 7 marzo 2011, che, ai sensi del succitato decreto Legislativo n. 213/2009, ha adottato il nuovo statuto dell'INAF;
- VISTO il decreto del Presidente n. 25 del 10 marzo 2011, di emanazione del nuovo Statuto dell'INAF;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INAF n. 42/2012 del 21.06.2012 di approvazione del "Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento (DOF) dell'INAF;
- VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INAF, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 185 alla G.U. Serie Generale n. 300 del 23 dicembre 2004;
- VISTO il Regolamento del Personale, pubblicato sul S.O. n. 185 alla Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2004- serie generale n. 300;
- VISTO il Regolamento sull'amministrazione, sulla contabilità e sull'attività contrattuale dell'INAF Pubblicato sul S.O. n. 185 alla Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2004- Serie generale n. 300;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in materia delle certificazioni amministrative;
- VISTA la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", in particolare l'art. 22, di riordino della disciplina concernente gli assegni di ricerca;

VISTO il Decreto Ministeriale n.102 in data 9 marzo 2011 con il quale è stato fissato l'importo minimo degli assegni di ricerca;

VISTA la Legge n.183 del 12 novembre 2011 ed in particolare l'art.15 in materia di certificati e dichiarazioni sostitutiva.

VISTO il Disciplinare per il conferimento di assegni per collaborazione ad attività di ricerca dell'INAF, approvato dal CDA con delibera 44/2011 del 22 giugno 2011 ed entrato in vigore il 1 Luglio 2011

VISTE le delibere del CDS dell'INAF n.8/2011 del 13-10-2011 e n. 2/2012 del 10-01-2012 recanti modifiche al disciplinare per il conferimento di assegni per lo svolgimento dell'attività di ricerca.

VISTA la richiesta di emanazione di un bando di selezione pubblica per il conferimento di un assegno di ricerca dal titolo Occhialini fellowship sotto la Responsabilità della Dott.ssa Patrizia A. Caraveo.

ACCERTATA la copertura finanziaria dell'assegno di ricerca con fondi della ricerca di base  
Obiettivo funzione 1.05.01.01 Capitolo di spesa 1.01.01.01.009

## **DECRETA**

### **Art. 1**

#### **Oggetto della selezione**

E' indetta una selezione pubblica per titoli ed eventuale colloquio per il conferimento di n.1 assegno di ricerca dal titolo Occhialini Fellowship finanziata con fondi della ricerca di base da svolgersi presso lo IASF Milano sotto la responsabilità scientifica della dott.ssa Patrizia Caraveo

Il programma di ricerca, che deve inserirsi in una delle linee di ricerca dello IASF Milano, è libero e può riguardare qualsiasi tema di ricerca trattato presso lo IASF Milano

Estremi delle fonti di finanziamento: Obiettivo funzione 1.05.01.01 Ricerca di base  
Capitolo di spesa 1.01.01.01.009 Assegni di ricerca.

### **Art.2**

#### **Durata e importo dell'assegno**

L'assegno di ricerca avrà una durata di un anno, eventualmente rinnovabile nei limiti previsti dall'art. 22 comma 3 della L. 240/2010, subordinatamente alla valutazione delle esigenze del programma di ricerca e della disponibilità finanziaria, previo parere del Responsabile della ricerca.

La durata complessiva dei rapporti instaurati con il titolare dell'assegno e dei contratti di lavoro a tempo determinato subordinato di cui all'art. 24 della legge predetta, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'art. 22, comma 1, della L.

240/2010, non può in ogni caso superare i 12 anni anche non continuativi, fatti salvi i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente nonché i periodi svolti precedentemente all'entrata in vigore della legge 240/2010.

Eventuali differimenti della data d'inizio dell'attività prevista nell'ambito dell'assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, o eventuali interruzioni dell'attività medesima, verranno consentiti in caso di maternità o di malattia superiore a trenta giorni. L'interruzione dell'attività prevista nell'ambito del conferimento dell'assegno di ricerca che risulti motivata ai sensi di quanto sopra disposto, comporta la sospensione della erogazione dell'importo dell'assegno per il periodo in cui si verifica l'interruzione stessa. Il termine finale di scadenza dell'assegno per lo svolgimento di attività di ricerca è posticipato di un arco temporale pari al periodo di durata dell'interruzione.

Agli assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'INAF fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.

L'importo dell'assegno di ricerca, corrisposto in rate mensili è stabilito in Euro 28.000, aumentabili a 30.000 in caso di candidati con più di 3 anni di attività PostDoc, (art. 5 comma 2 tipologia A del Disciplinare citato nelle premesse) al netto degli oneri a carico dell'INAF. L'importo medesimo non comprende l'eventuale trattamento economico per missioni in Italia o all'estero che si rendessero necessarie per l'espletamento delle attività connesse all'assegno per lo svolgimento di attività di ricerca. Il titolare dell'assegno ha diritto al trattamento di missione ai sensi del disciplinare missioni dell'INAF. Il trattamento economico è determinato nella misura corrispondente a quella spettante ai dipendenti dell'INAF inquadrati al III livello professionale ricercatore/tecnologo.

Il titolare dell'assegno dovrà provvedere a sue spese alla stipula di una polizza assicurativa contro gli infortuni che dovrà esibire al momento della formalizzazione del rapporto.

Il titolare dell'assegno di ricerca svolge l'attività in condizione di autonomia, nei limiti del programma predisposto dal responsabile della ricerca, senza orario di lavoro predeterminato.

La data presunta dell'inizio del rapporto lavorativo con l'INAF è 1 febbraio 2017.

### **Art. 3**

#### **Requisiti di ammissione**

Ai sensi dell'art.2 del disciplinare per il conferimento degli assegni di ricerca, possono partecipare alla selezione i soggetti che, a prescindere dalla cittadinanza e dall'età, siano in possesso dei seguenti requisiti minimi alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione:

- Dottorato di ricerca o titolo equivalente;

I titoli conseguiti all'estero (diploma di laurea, dottorato ed eventuali altri titoli) dovranno essere, di norma, preventivamente riconosciuti in Italia secondo la legislazione vigente in materia (*informazioni sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica: [www.miur.it](http://www.miur.it)*).

L'equipollenza dei titoli conseguiti all'estero che non siano già stati riconosciuti in Italia con la prevista procedura formale predetta, verrà valutata, unicamente ai fini dell'ammissione del candidato alla presente selezione, dalla commissione esaminatrice costituita ai sensi dell'art. 9 del disciplinare.

#### **Art. 4**

##### **Cumulo e incompatibilità**

Gli assegni per lo svolgimento dell'attività di ricerca non possono essere conferiti al personale dipendente dell'INAF con contratto a tempo determinato o indeterminato e al personale di ruolo presso gli enti di cui all'art. 22, comma 1 della Legge 240/2010.

Ai sensi dell'art. 22, comma 3 della Legge 240/2010, la titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, master universitari.

La titolarità dell'assegno comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio, anche part time, presso le amministrazioni pubbliche.

Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali, incluso l'INAF, o straniere, internazionali o sovranazionali, utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni.

Non è ammesso il cumulo con proventi di attività di lavoro, anche part time, svolti in modo continuativo. E' invece compatibile con l'assegno una limitata attività di lavoro autonomo occasionale, purché non contrasti o ritardi l'attività di ricerca svolta per conto dell'INAF. Tale attività deve essere preventivamente autorizzata dal Direttore della Struttura dove viene principalmente svolta la ricerca oggetto dell'assegno.

Gli assegni di ricerca non possono essere conferiti a personale in quiescenza dell'INAF o di altri enti di ricerca o Università.

L'assegnatario dovrà rilasciare in tal senso conforme dichiarazione esplicita di non sussistenza delle succitate situazioni inammissibili di cumulo all'atto dell'accettazione dell'assegno.

I candidati sono ammessi con riserva alla selezione.

L'esclusione per difetto dei requisiti può essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato del Direttore dell'Istituto. L'esclusione verrà comunicata all'interessato con raccomandata con avviso di ricevimento.

## Art. 5

### Domanda di ammissione e termine di presentazione

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice secondo il modello allegato (*allegato1*), a firma del candidato, dovrà essere presentata direttamente o inoltrata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'INAF - Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Milano - Via A. Corti 12, 20133 Milano, ovvero mediante Posta Elettronica Certificata (se il candidato ne è in possesso) all'indirizzo [inafiasfmi@pcert.postecert.it](mailto:inafiasfmi@pcert.postecert.it), entro il **2 dicembre 2016**. Non si terrà conto dei titoli e dei documenti spediti all'INAF dopo il termine indicato nel presente articolo, né delle domande che, alla data di scadenza di tale termine, risultino sfornite della prescritta documentazione, né è infine consentito, scaduto il termine stesso, di sostituire i titoli e i documenti già presentati, anche se trattasi di sostituire dattiloscritti o bozze di stampa con i corrispondenti lavori stampati.

Qualora il termine di presentazione delle domande venga a cadere in un giorno festivo, detto termine si intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Sulla busta contenente la domanda dovrà essere riportato nome e cognome, l'indirizzo del candidato e il numero del bando di selezione.

L'Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Milano non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'Istituto stesso, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

I candidati portatori di handicap ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992, dovranno fare esplicita richiesta, nella domanda di partecipazione alla selezione, in relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento del colloquio, ai sensi della legge suddetta.

Ai sensi dell'art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione al concorso hanno valore di autocertificazione.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione dalla procedura selettiva stessa:

- a) nome e cognome;
- b) data e luogo di nascita;
- c) codice fiscale
- d) residenza e preciso domicilio eletto ai fini della partecipazione alla procedura;
- e) la cittadinanza posseduta;
- f) godimento dei diritti civili e politici nello stato di cittadinanza;

- g) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, precisando in caso contrario quali condanne o procedimenti sussistano;
- h) il possesso dei titoli di studio, di cui all'art. 3 del bando e/o documentata esperienza di almeno tre anni in attività scientifiche e tecnologiche, indicando l'Università che ha rilasciato il titolo, la data di conseguimento. I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero dovranno inoltre specificare che lo stesso, in base alla normativa vigente in materia, sia stato dichiarato equipollente al titolo richiesto dal presente bando.
- i) gli eventuali titoli preferenziali di cui all'art. 3 del bando;
- j) di aver usufruito di assegni di ricerca, contratti di ricerca, borse di studio specificando la durata e l'ente presso il quale si sono svolti i relativi incarichi oppure di non averne mai usufruito;
- k) di non trovarsi in una o più delle condizioni di inammissibilità specificate all'art. 3 del presente bando;
- l) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da impiego statale, ai sensi dell'art. 127 co.1 lett. d) del T.U. n. 3/57, ovvero di non aver subito la risoluzione del rapporto di impiego per motivi disciplinari;
- m) di essere nella seguente posizione agli effetti e adempimenti degli obblighi militari;
- n) l'indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione, con l'indicazione, se possibile, del numero di telefono e recapito e-mail, con obbligo di riscontro da parte del candidato;

La domanda dovrà essere debitamente **datata e sottoscritta a pena di nullità**.

Ai sensi dell'art.39 del D.P.R. 445/2000, la firma del candidato in calce all'istanza di ammissione alla selezione non è soggetta ad autenticazione.

I candidati dovranno allegare alla domanda:

1. un curriculum vitae et studiorum, datato e sottoscritto dal candidato, contenente anche la descrizione dell'attività professionale svolta. Tutte le dichiarazioni rese e sottoscritte nel predetto curriculum hanno valore di autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000;
2. elenco delle pubblicazioni da presentare come indicato nel punto a);

*a) pubblicazioni*

Le pubblicazioni potranno essere prodotte in originale o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 19 e 47 del DPR n. 445/2000, conformemente al modello di cui *all'allegato 2*, corredata di fotocopia di un documento di identità in corso di validità. In luogo delle predette modalità i candidati, in alternativa, potranno allegare alla domanda di concorso uno o più CD – Rom non riscrivibili contenenti la copia o la riproduzione delle pubblicazioni e/o dei rapporti tecnici e/o degli studi progettuali. Ai CD-Rom dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 19 e 47 del DPR n. 445/2000, conformemente al modello di cui *all'allegato 2*, corredata di fotocopia di un documento di identità in corso di validità, nella quale il candidato dovrà dichiarare che i lavori contenuti nei supporti informatici allegati sono conformi all'originale;

3. ulteriori dichiarazioni sostitutive relative a titoli di studio o professionali, ove posseduti, che il candidato ritenga utile presentare;
4. elenco, sottoscritto dal candidato, di tutti i documenti e titoli presentati.

Le dichiarazioni dovranno essere redatte in modo analitico e contenere tutti i dati necessari per ogni eventuale verifica da parte dell'amministrazione dell'Istituto.

Le autocertificazioni previste per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione Europea (art. 3, comma 1 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). I cittadini di paesi non membri dell'Unione Europea residenti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 esclusivamente nei casi e con le modalità previste dall'art. 3, commi da 2 a 4, del D.P.R. medesimo.

Le dichiarazioni mendaci o la falsità degli atti, richiamate all' art. 76 del sopra citato D.P.R. sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

## **Art. 6**

### **Commissione esaminatrice**

La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Direttore dello IASF Milano ed è composta da tre membri esperti nel settore di ricerca indicato all'art. 3, e da almeno un membro supplente. Il medesimo decreto indicherà il Presidente ed il segretario.

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Caraveo Patrizia direttrice dello INAF IASF Milano.

## **Art. 7**

### **Modalità di selezione e graduatoria**

La Commissione, procede alla selezione mediante la valutazione dei titoli ed un eventuale colloquio. La Commissione dispone complessivamente di 100 punti, di cui fino ad un massimo di 70 punti per i titoli ed i restanti per l'eventuale colloquio.

L'eventuale colloquio sarà inteso ad accertare l'attitudine alla ricerca/divulgazione e la valenza professionale utile all'espletamento della specifica attività a cui si riferisce la selezione.

La Commissione predeterminerà e verbalizzerà i criteri di valutazione dell'eventuale successivo colloquio di approfondimento e vaglio ulteriore dei candidati.

La commissione può stabilire un punteggio minimo dei titoli per l'ammissione all'eventuale colloquio.

La commissione esaminatrice, nella prima riunione, determina i criteri e i parametri ai quali intende attenersi, con specifico riferimento alle caratteristiche del progetto. Tali criteri e parametri includono, per quanto riguarda i titoli, la valutazione, tra gli altri, del dottorato di ricerca, i diplomi di specializzazione e gli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia o all'estero, nonché dello svolgimento di una documentata attività di ricerca presso enti e istituzioni pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero, le pubblicazioni.

La valutazione dei titoli verrà determinata secondo i criteri individuati nel bando, fermo restando che il punteggio massimo per la valutazione dei titoli non dovrà essere superiore a 70 punti.

Potranno essere ammessi all'eventuale colloquio i candidati che avranno ottenuto, nella valutazione dei titoli un punteggio non inferiore a 50.

Qualora, la Commissione ritenga opportuno integrare la valutazione dei titoli con il colloquio, l'avviso di convocazione è inviato ai candidati mediante telegramma o posta elettronica certificata almeno 15 gg prima del colloquio. Nella lettera di convocazione sarà riportato anche il punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli. Per essere ammessi all'eventuale colloquio i candidati dovranno essere provvisti di idoneo documento di identità.

Al termine della seduta relativa al colloquio, la Commissione forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del punteggio da ciascuno riportato nel colloquio stesso, elenco che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo ufficiale della struttura.

La graduatoria sarà inoltre disponibile sul sito della struttura e potrà essere utilizzata nel caso di rinuncia e di dimissioni del vincitore

I candidati che non si presentano a sostenere il colloquio nel giorno fissato saranno dichiarati decaduti dalla selezione.

Al termine dei lavori la commissione redige una relazione in cui sono espressi giudizi motivati, anche in forma sintetica su ciascun candidato.

La commissione forma la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente del punteggio finale ottenuto da ognuno in base alla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e del colloquio ed indica il vincitore. A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane.

La graduatoria di merito sarà approvata con provvedimento del Direttore della struttura, e sarà pubblicata all'albo e nel sito internet dell'INAF IASF Milano.

Il Direttore della struttura, sentito il Responsabile della ricerca, può sostituire il vincitore, che rinuncia all'assegno prima di usufruirne, secondo l'ordine della graduatoria di merito.

L'INAF non prevede il rimborso di eventuali spese sostenute dai candidati per la partecipazione al colloquio.

## **Art. 8**

### **Formalizzazione del rapporto**

Entro un mese dalla pubblicazione della graduatoria, il Direttore della Struttura comunica al vincitore il conferimento dell'assegno, convocandolo per la sottoscrizione del contratto.

In tale comunicazione sarà indicata la data di decorrenza del contratto stesso.

Entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, a pena di decadenza, il vincitore della selezione dovrà far pervenire una dichiarazione di accettazione senza riserve ed alle condizioni che verranno indicate nel contratto che verrà stipulato alla data e nel luogo stabiliti dalla Struttura, attestando contestualmente di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste nell'art. 3 comma 1.2.3.4.5.6. del disciplinare (indicate nell'art. 4 del presente bando).



Entro lo stesso termine, il vincitore che intende rinunciare dovrà far pervenire alla Struttura dichiarazione di rinuncia all'assegno. In questo caso l'assegno potrà essere conferito al secondo candidato in graduatoria, e a seguire, ove anche l'ulteriore candidato rinunci.

L'assegnista che, dopo aver iniziato l'attività prevista, non la prosegue senza giustificato motivo, regolarmente e ininterrottamente per l'intera durata, o che si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze o che, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine, può essere dichiarato decaduto, con motivato provvedimento del Direttore dell'Istituto, dall'ulteriore fruizione dell'assegno. Il provvedimento sarà assunto su proposta del Responsabile della ricerca.

Qualora l'assegnista, per sopravvenute ragioni personali, non possa portare a compimento l'attività prevista e quindi rinunci anticipatamente all'assegno, dovrà dare preavviso scritto di almeno 30 giorni. In caso di mancato preavviso, l'Amministrazione ha il diritto di trattenere l'importo corrispondente a periodo di preavviso non dato.

Resta fermo, in tal caso, che il titolare dell'assegno dovrà restituire le somme eventualmente ricevute e non dovute.

Nel caso in cui il vincitore sia dipendente di una Pubblica Amministrazione, diversa da quella indicata nell'art. 3 comma 1 del disciplinare, prima di dare inizio all'attività di ricerca dovrà presentare copia del provvedimento di collocamento in aspettativa senza assegni.

Il titolare dell'assegno dovrà stipulare la polizza assicurativa contro gli infortuni sul lavoro prima di dare inizio all'attività di ricerca, pena decadenza dell'assegno come da art. 6 comma 3 del disciplinare. Per quanto riguarda i rischi da responsabilità civile verso terzi, l'assegnista sarà coperto da polizza assicurativa stipulata dall'INAF. La polizza non copre la responsabilità civile dell'assegnista verso l'INAF.

Il titolare dell'assegno è tenuto a redigere delle relazioni periodiche sull'attività svolta, la cui frequenza sarà indicata nel contratto. Tali relazioni dovranno essere approvate dal responsabile Scientifico e trasmesse al Direttore della struttura.

La mancata approvazione, opportunamente motivata dal responsabile scientifico, comporterà il diritto di risoluzione del contratto da parte dell'amministrazione.

Il contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso in ruolo presso l'Istituto Nazionale di Astrofisica.

## **Art. 9**

### **Restituzione della documentazione**

Non prima di sei mesi e non oltre i dodici mesi dalla data della pubblicazione sul sito dell'INAF della graduatoria, i candidati possono chiedere all'Istituto, con spese di spedizione a loro carico, la restituzione dei titoli e documenti presentati in originale. Tale restituzione è effettuata entro tre mesi dalla data della richiesta, salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine l'istituto non è più responsabile della conservazione e restituzione della documentazione e disporrà del materiale secondo le proprie esigenze.

## **Art. 10**

### **Trattamento dati personali**

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modiche, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Struttura per le finalità di gestione della presente selezione pubblica e dei rapporti conseguenti. Il conferimento di tali dati è indispensabile ai fini della valutazione dei requisiti per l'ammissione alla selezione, pena l'esclusione dalla stessa.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridica-economica e previdenziale del candidato.

Il candidato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dal Direttore della Struttura, titolare del trattamento degli stessi.

## **Art. 11**

### **Pubblicità – Disposizioni finali - Norme di rinvio**

L'Avviso di selezione è reso pubblico, a cura del Direttore dell'Istituto, mediante affissione nell'albo dell'Istituto interessato e sul sito internet dell'INAF IASF Milano (<http://www.iasf-milano.inaf.it>), mediante pubblicazione sul sito dell'INAF ([www.inaf.it](http://www.inaf.it)), del MIUR e dell'Unione Europea, oltre che ulteriori modalità che possono assicurare la massima diffusione, salve particolari forme di pubblicità espressamente richieste dai finanziatori dei programmi.

Per quanto applicabile alla procedura di conferimento di assegni di ricerca, la Struttura assicura l'osservanza delle vigenti norme in materia di pari opportunità tra uomini e donne e di tutela della riservatezza nel trattamento dei dati personali.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, per le parti compatibili, si applicano le disposizioni previste dal Disciplinare attualmente in vigore, relativo al conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, nonché, per quanto compatibile, la normativa vigente in materia di concorsi pubblici nonché le norme del codice civile.

*Milano, 10 novembre 2016*

*Il Direttore*



*Dott.ssa Patrizia Caraveo*

Fac-simile della domanda di ammissione

Al Direttore

INAF - IASF Milano

Via Bassini 15

20133 MILANO

Il/la sottoscritto/a ..... nato/a a ..... (prov. di .....) il ..... residente in.....formula istanza per essere ammesso alla selezione per essere ammesso alla selezione per l'assegnazione di un assegno di ricerca dal titolo: "Occhialini Fellowship"

A tal fine, ai sensi dell'art.46 de D.P.R. n. 445/200 e successive modificazioni ed integrazioni e consapevole della responsabilità penale prevista dall'art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

dichiara:

a) codice fiscale

b) di essere cittadino .....

c) di essere in godimento dei diritti civili e politici;

d) di aver assolto gli obblighi di leva o di essere militesente, ovvero (specificare) .....

e) di non aver riportato condanne penali né di aver procedimenti penali pendenti (in caso contrario, specificare di quali condanne o procedimenti si tratti) .....

f) di essere in possesso del/dei seguente/i titolo/i di studio:.....conseguiti presso..... il .....con la votazione di.....;

g) di avere in corso il seguente contratto di ricerca o borsa di studio: ..... (indicare la durata, l'importo e l'Ente)

h) di possedere i seguenti titoli preferenziali di cui all'art. 3 del bando;

i) di non trovarsi in una o più delle condizioni di inammissibilità specificate all'art.2 del presente bando;

l) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da impiego statale , ai sensi dell'art. 127 co.1 lett.d) del T.U. n. 3/57, ovvero di non aver subito la risoluzione del rapporto di impiego per motivi disciplinari;

m) di non trovarsi in una o più delle condizioni di inammissibilità specificate all'art. 3 del presente bando;

Allega la seguente documentazione:

1. curriculum vitae et studiorum;
2. n.....CD – Rom contenente la riproduzione di tutte le pubblicazioni e/o documenti e/o titoli da sottoporre alla valutazione della Commissione esaminatrice;
3. descrizione di eventuali precedenti attività lavorative, con particolare riferimento a quanto elencato nei titoli preferenziali;
4. elenco delle pubblicazioni, e/o titoli e/o documenti presentati;
5. autocertificazioni secondo i fac-simile *agli allegati 2 e 3*.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di autorizzare l'Amministrazione dell'INAF – IASF Milano alla trattazione dei propri dati personali per le esclusive finalità della selezione in oggetto.

Il/la sottoscritto/a desidera che le comunicazioni riguardanti la presente selezione siano inviate al seguente indirizzo (indicare anche il numero di telefono ed eventuale fax e indirizzo e-mail):

.....

(Luogo e Data)

.....

(Firma da non autenticare)

Fac-simile

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ**

(artt. 19 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445)

...l....sottoscritt....,cognome.....nome.....

*(per le donne indicare il cognome da nubile)*

nat..... a..... il.....

codice fiscale.....

attualmente residente a.....

provincia.....indirizzo.....

c.a.p..... telefono.....,

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia, dichiara:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Si allega copia fotostatica non autenticata di un documento di identità.

Luogo e data.....

Il dichiarante.....

**N.B. La dichiarazione deve essere presentata o inviata unitamente a fotocopia, non autenticata, di un valido documento di identità personale del dichiarante.**

Fac-simile

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE**  
**(art. 46 del DPR n. 445/2000)**

...l....sottoscritt....,cognome.....nome.....  
*(per le donne indicare il cognome da nubile)*

nat.....a.....il.....

codice fiscale.....

attualmente residente a.....

provincia.....indirizzo.....

c.a.p..... telefono.....,

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia, dichiara:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Luogo e data.....

Il dichiarante.....